



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO

Provincia di Bergamo

Piazza Caduti per la Patria n. 2 – Cap. 24061

☎ 035/4239213.212.216 fax 035/4239214 http: www.comune.albano.bg.it E- mail urbanistica@comune.albano.bg.it

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO:

MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

OPERE: IDRAULICO

COMMITTENTE

COMUNE DI ALBANO S.A.

ALBANO S.A., 26/10/2017

ART. 1.CONDIZIONI GENERALI

L'attività organizzativa e tecnica dell'Impresa, di seguito denominata Appaltatore, deve far fronte alle esigenze di Manutenzione ed in particolare a quelle urgenti ed indifferibili che si manifestano nel corso dell'appalto. Non essendo tali esigenze definibili a priori, nè essendone prevedibile il numero, **non è possibile per questa Stazione Appaltante fornire una precisa indicazione circa il numero, l'entità e la frequenza degli interventi, nonchè della spesa globale.** Si commissioneranno pertanto, soprattutto, singoli interventi di piccola entità.

TUTTI GLI INTERVENTI/LAVORAZIONI SARANNO COMMISSIONATI, IN MODALITÀ TELEMATICA SOLO ED UNICAMENTE ATTRAVERSO IL SOFTWARE ON LINE “WIP WORK IN PROGRESS”, SPECIFICO PER LA GESTIONE DELLE MANUTENZIONI, IL CUI MANUALE VERRA’ FORNITO ALL’AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO IN SEDE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, UNITAMENTE ALLE PASSWORD PROVVISORIE DI ACCESSO AL SISTEMA.

IL SOFTWARE GENERERA’ I BUONI D’ORDINE DELLE LAVORAZIONI DA ESEGUIRE CHE DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE DELLE RENDICONTAZIONI RELATIVE AGLI STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI, AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURAZIONI ELETTRONICHE.

I lavori saranno contabilizzati e liquidati **a misura.**

L'Appaltatore è tenuto unicamente verso la Stazione Appaltante, di seguito denominata Amministrazione, a svolgere l'attività organizzativa e tecnica per l'attuazione degli interventi. A carico dell'Amministrazione vi è l'obbligo al pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti, previa verifica degli stessi.

L'Appaltatore non può pretendere qualora gli importi complessivi dei lavori effettivamente eseguiti siano inferiori a quelli presunti per le opere e provviste indicate nell'art. 5 del presente Capitolato.

Requisito fondamentale e imprescindibile del presente appalto è la pronta disponibilità “dell'Appaltatore” o di un suo rappresentante tecnico (così come meglio specificato all'art. 19 del presente capitolato) il quale dovrà assolvere i seguenti compiti:

- **Ricevere gli ordini di lavoro dal personale dell'ufficio tecnico, unicamente attraverso la piattaforma on line del software WIP;**
- **Verificare direttamente i luoghi e le circostanze di intervento;**
- **Predisporre l'invio delle maestranze in numero ed assetto adeguato nei modi prescritti nel presente capitolato;**
- **Coordinare e sovrintendere l'esecuzione dei lavori;**
- **Attuare tutte le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.**

I compiti di cui sopra dovranno essere espletati per tutte le lavorazioni oggetto del presente appalto, comprese quindi quelle affidate in sub-appalto e si ritengono retribuite nel costo delle maestranze impiegate o dei lavori liquidati a misura.

ART. 2.OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per la realizzazione di interventi di manutenzione compresi nella categoria OS3 come categoria prevalente

Le prestazioni richieste possono sommariamente essere così riassunte:

- prestazioni di mano d'opera;
- prestazioni di mezzi d'opera;
- fornitura e posa di materiali;
- lavori ed opere compiute;
- pronto intervento;

➤tele gestione impianti relativi al polo scolastico;
da eseguirsi presso gli immobili, di proprietà del Comune di Albano S.A.

Nell'appalto sono comprese tutte le opere, impianti e provviste necessarie per dare i lavori completi, ultimati ed agibili, secondo quanto specificato nella descrizione particolareggiata delle opere ed in conformità a quanto previsto nei disegni e particolari di progetto che potranno essere forniti prima dell'inizio dei lavori.

Nel prezzo è compresa ogni opera e spesa provvisoria, effettiva ed accessoria, che direttamente o indirettamente occorra all'esecuzione e compimento dei lavori cui il prezzo si riferisce, l'imballo, nonché la consegna franco cantiere di impiego dei materiali, la posa in opera di ogni manufatto e quant'altro necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte, compresa ogni eventuale assistenza, prestazione muraria necessaria e l'allontanamento dei materiali di risulta.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

L'amministrazione si riserva la facoltà di escludere dal presente appalto lavori e opere particolari, affidandone l'esecuzione direttamente a ditte specializzate, senza che per ciò l'appaltatore possa sollevare obiezioni o pretendere compensi di sorta.

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP., emanato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145 del 19 aprile 2000, su tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato Speciale.

Questo capitolato verrà applicato a tutte le opere di manutenzione relative sia a tutti gli immobili e di proprietà del Comune di Albano S.A. che a quelle di nuova acquisizione.

L'importo a base d'asta è puramente indicativo e può variare nell'ammontare, secondo le esigenze effettive di esecuzione dei lavori, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo qualora gli importi dei lavori effettivamente eseguiti o da eseguirsi si discostino da quelli indicati nell'art. 5 e ciò in considerazione dell'art. 1, 4 comma.

ART. 3.RESPONSABILE UNICO

L'Ente Appaltante nomina, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti) e s.m.i il responsabile del servizio pianificazione e gestione del territorio quale Responsabile Unico del procedimento.

Tale responsabile unico, a norma dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti), assicura in ciascuna fase di attuazione degli interventi il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo, determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei lavori oltre che al corretto e razionale svolgimento delle procedure, segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e fornisce all'Amministrazione i dati e le informazioni relative alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

ART. 4.DIREZIONE LAVORI

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti) e s.m.i., individua l'ufficio di Direzione Lavori nei tecnici dell'ufficio tecnico.

Il Direttore dei Lavori potrà farsi rappresentare in cantiere e far sorvegliare i lavori da propri assistenti, da designarsi prima dell'inizio dei lavori a cui l'impresa sarà tenuta a far capo in sua assenza.

Il Direttore dei Lavori avrà facoltà di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare opere che egli ritenesse inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettosa esecuzione da parte dell'Impresa, o dei suoi fornitori, come pure di vietare l'impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell'Impresa che egli ritenesse inadatti all'esecuzione dei lavori o all'adempimento di mansioni che l'impresa intendesse loro affidare.

Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

Egli fornirà all'Impresa, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei lavori oltre a quanto già contenuto nel presente Capitolato, ulteriori disposizioni per cui, nell'eventualità di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sulla interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'impresa sarà tenuta a richiedere

tempestivamente alla Direzione lavori le opportune istruzioni in merito ed a demolire, senza compenso alcuno, quanto essa avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio.

Il Direttore dei Lavori verificherà il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori per ogni singolo intervento ordinato e procederà alla quantificazione delle penali previste dal presente Capitolato dandone comunicazione al Responsabile del Procedimento.

ART. 5.AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'APPALTO

ART. 5.AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'importo a base d'asta dei lavori, delle provviste o delle somministrazioni, **per ogni singola categoria di lavoro**, è stabilito come segue:

<u>CATEGORIA</u>	<u>Importo complessivo del contratto (Iva esclusa)</u>
Idraulico	48.500,00
<u>CATEGORIA</u>	<u>Importo annuale del contratto (Iva esclusa)</u>
Idraulico	24.250,00

da compensarsi a misura per i lavori effettivamente svolti.

Gli interventi operativi vengono indicati come segue:

- manutenzione ordinaria degli impianti idraulici siti negli edifici di proprietà comunale e degli impianti idraulici di sua competenza;
- effettuazione della lettura di acqua e calore ogni volta che le stesse si rendessero necessarie, anche in forma continuativa, relativamente agli immobili di proprietà comunale, e loro comunicazione scritta e corredata da apposita documentazione fotografica all'ufficio tecnico comunale;
- fornitura di materiale necessario per le eventuali riparazioni, sostituzioni ed installazioni ex novo;
- garanzia di pronto intervento ogni qualvolta se ne presenti la necessità esteso anche alle ore notturne.
- Tele gestione del calore/raffrescamento e dell'utilizzo acqua dell'intero polo scolastico (scuola primaria, scuola secondaria, palazzina uffici, mensa e palestre, e relative centrali termiche).

Le caratteristiche tecniche di esecuzione dei sopraccitati lavori e dei materiali occorrenti, si intendono desunte all'allegato listino di esecuzione delle opere redatto dalla C.C.I.A.A. di Bergamo. E' comunque fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di far eseguire all'occorrenza anche lavori diversi.

Ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37/2008 il manutentore è obbligato, ove la legge lo preveda, al deposito al protocollo comunale delle dichiarazioni di conformità degli impianti pubblici realizzati e/o manutentati.

L'importo contrattuale riguarda le opere di "MANUTENZIONE" da eseguirsi nel periodo di 24 mesi decorrenti dal 01/01/2018, per le diverse categorie di lavorazioni. L'importo dei lavori potrà subire variazioni, in più o in meno, per effetto dei lavori realmente ordinati ed eseguiti.

Le opere previste nel presente capitolato sono appaltate a misura, con il criterio del massimo ribasso sul listino Camera di Commercio di Bergamo 1° semestre 2017.

Tutti i lavori, forniture, noli e prestazioni saranno valutati a misura in base ai prezzi unitari, depurati del ribasso d'asta contrattuale.

Per l'esecuzione di determinate categorie di lavori, somministrazioni o noli, non previsti, per i quali non si hanno i prezzi corrispondenti nel listino della Camera di Commercio, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi unitari da approvarsi secondo le vigenti disposizioni in materia ed in particolare secondo l'art. 22 del presente capitolato. A detti prezzi verrà applicato lo sconto offerto in sede di gara.

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui, all'art.45, commi 6, 7 e 8, e all'art.159 del Regolamento generale, all'art.10, comma 6, del Capitolato Generale d'Appalto, si ritengono quelli indicati in ogni singolo ordine di lavoro (OdL) commissionato.

ART. 6.INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Il contratto è stipulato interamente a misura ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti) e s.m.i..

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite e alle condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari del listino Camera di Commercio di Bergamo- 1° sem. 2017, i quali, così ribassati costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della Legge, del Regolamento, e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e del presente Capitolato Speciale e di incondizionata loro accettazione.

ART. 7.DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto avrà durata di 24 (VENTIQUATTRO) mesi decorrenti dal 01/01/2018.

I lavori in corso allo scadere dell'appalto dovranno essere ultimati, proseguendo l'attività oltre la data di scadenza, alle stesse condizioni e prezzi di capitolato.

ART. 8.MODALITA'DI GARA

La gara d'appalto sarà espletata con Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 sulla base delle modalità indicate nel bando di gara.

L'aggiudicazione dei lavori sarà effettuata, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del massimo ribasso consistente in una percentuale di ribasso unica ed uniforme da applicarsi a ciascun nell'elenco prezzi della Camera di Commercio di Bergamo. Tale ribasso verrà applicato anche sui prezzi contenuti nel listino della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bergamo – 1° semestre 2017 e sui prezzi di nuova formazione di cui al precedente articolo 5. L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'impresa provvisoriamente aggiudicataria. Il concorrente che segue nella graduatoria, resta vincolato all'offerta presentata, nell'ipotesi di annullamento dell'aggiudicazione, nei termini fissati dal bando di gara e dal disciplinare di gara.

Per l'Ente Appaltante l'aggiudicazione diverrà impegnativa dopo l'approvazione dell'esito della gara che avverrà con determinazione del Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio.

ART. 9.REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

L'offerta deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, tutta la documentazione prevista nella lettera di invito e nel disciplinare, in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 50/2016.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

ART. 10.OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME

Salvo quanto previsto dal presente capitolato, l'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le norme di seguito riportate per l'intera durata dell'appalto:

- Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016., e successive modificazioni ed integrazioni;
- Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici DPR nr. 207/2010 per le parti non espressamente abrogate;
- Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i., di cui al D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 per le parti non espressamente abrogate;
- Legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. f), per le parti non espressamente abrogate dal D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999;
- Legge 10 dicembre 1981, n. 741 e s.m.i.;
- Norme in materia di prevenzione infortuni: D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547; D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 e D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320;
- D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, norme generali per l'igiene del lavoro;
- Tutte le norme di legge, decreti e regolamenti vigenti ed emanandi con particolare riferimento alla "normativa antimafia", di cui alle leggi 13 marzo 1982, n. 646; 23 dicembre 1982, n. 936; 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i., D. Lgs. 8 agosto 1994, n. 490; D.P.R. 252/98;
- D.M. 1 dicembre 1975: prescrizioni ISPESL e raccolta "R";
- D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 integrato e modificato dal D. Lgs. 19 marzo 1996, n. 242;
- D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 integrato e modificato dal D. Lgs. 19 novembre 1999, n. 528;
- D. Lgs. N. 81/2008

nonché:

- a) delle leggi, dei decreti, delle prescrizioni e Circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;
- c) delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I., delle norme C.E.I., delle tabelle CEI-UNEL, e anche se non espressamente richiamate di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto.

La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato, allo stesso allegato, da parte dell'Appaltatore equivarranno a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, circolari, regolamenti, norme, ecc. sopra richiamate e della loro accettazione incondizionata.

ART. 11.DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto (anche se non materialmente allegati ad esso) i seguenti documenti;

- il presente Capitolato Speciale d'appalto con relativi allegati;
- il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. ll.pp. 19 aprile 2000, n. 145;
- l'offerta dell'aggiudicatario;
- il piano sostitutivo di sicurezza, o il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, eventualmente redatto nel corso dei lavori; si tratta sempre di cantieri di modesta entità la cui tipologia non è preventivabile
- il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle scelte proprie e autonome dell'appaltatore e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere.
- Elenco dei prezzi unitari della Camera di Commercio di Bergamo 1° sem. 2017;
- Garanzia fideiussoria di cui all'art.103, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come meglio specificato nei successivi articoli del presente Capitolato.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

ART. 12. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE – GARANZIA PROVVISORIA

Le offerte delle imprese concorrenti, dovranno pervenire all'Amministrazione entro il termine che verrà fissato nella documentazione di gara.

La garanzia provvisoria di cui all'art. 93, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fissata nella misura del due per cento dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara. Essa dovrà essere costituita e prestata nei modi e nei termini previsti dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 13. GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva di cui all'art. 103, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sarà prestata nei modi e nei termini di legge vigente.

L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 14. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

L'importo relativo alla garanzia provvisoria e definitiva, di cui ai precedenti articoli, può essere ridotto secondo quanto stabilito dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, che si richiama integralmente.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle qualificazioni di cui sopra sia comprovato dall'Impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di Imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativi complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'Impresa singola

ART. 15. ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'art. 103, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di firma del contratto e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultate dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore a € 100.000,00. La somma assicurata dovrà essere articolata nelle seguenti voci al lordo dell'IVA:

- Per danni ad opere da realizzare 60% dell'importo contrattuale
- Per danni ad opere, impianti preesistenti 35% dell'importo contrattuale
- Per danni ad opere di demolizione e sgomberi 5% dell'importo contrattuale

La polizza deve prevedere la copertura dei danni di impianti e opere temporanee, permanenti e anche preesistenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature d'impiego e di uso, ancorchè in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della

stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi.

La polizza deve prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 516.456,90 e deve prevedere anche:

- la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'Impresa, e loro parenti e affini, o a persone della stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della stazione appaltante.
- la copertura dei danni biologici
- specificatamente l'indicazione che tra le "persone assicurate" si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e di collaudatori in corso d'opera.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 16.SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE - TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice senza diritto di rivalsa:

- le spese di contratto e quelle inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto stesso e degli eventuali atti aggiuntivi;
- le spese per il bollo per i registri di contabilità e per tutti gli elaborati richiesti dal Regolamento d'attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici;
- le spese per tutti gli eventuali atti di quietanza e qualsiasi altra spesa dipendente in qualsiasi modo dal contratto, senza diritto di rivalsa.

L'appaltatore è tenuto a stipulare il contratto definitivo nel termine stabilito di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione.

ART. 17.SUBAPPALTI

Il subappalto è consentito nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 18.NORMATIVA ANTIMAFIA

L'Appaltatore prima dell'inizio della propria attività deve fornire alla Direzione dei Lavori i seguenti documenti:

- a) Libro matricola con allegato elenco dei nominativi degli operai che si intendono impiegare nell'esecuzione dei lavori, da presentarsi entro 30 gg. dalla data di stipula del contratto. Di ogni variazione in merito deve essere data immediata comunicazione alla Direzione dei Lavori.
- b) Copia degli eventuali contratti con le ditte sub-appaltatrici, per l'autorizzazione ove prevista.
- c) Documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nel rispetto delle norme vigenti, da presentarsi entro 30 gg. dalla data di stipula del contratto.

ART. 19.ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Con la firma del contratto l'Appaltatore accetta la piena responsabilità penale e civile per la qualità e la perfetta riuscita dei lavori, rispondendo di tutti i danni che, per vizio o difetto dei materiali o per qualsivoglia altra ragione, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, possano derivare all'Amministrazione od a terzi.

Oltre agli obblighi previsti nelle norme del presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore:

- a) Trasmissione in copia al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori ed ogni qual volta si verificano variazioni, il libro matricola dei dipendenti e ogni comunicazione o notizia, relativa all'impiego di manodopera, che la Direzione ritenga opportuno raccogliere;
- b) La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico, nel rispetto delle norme di polizia stradale di cui al Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 come modificato ed integrato con Decreto Legislativo 10.09.1993 n. 360 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992
- c) Il deposito presso la Direzione dei lavori, quando esplicitamente richiesto dalla stessa, di una campionatura completa dei materiali e delle apparecchiature da installare; per la mancata fornitura del materiale l'Impresa verrà messa in mora e fissato un termine; trascorso inutilmente tale termine, per ogni giorno di ritardo sarà applicata, all'Impresa appaltatrice, senza alcuna formalità, la penale di euro 150,00. L'importo della penale verrà detratto sulla prima fattura immediatamente successiva alla constatata inadempienza. L'Impresa dovrà allontanare immediatamente dal cantiere i materiali rifiutati.
- d) L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le verifiche, le prove, i collaudi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi; dei campioni potrà essere ordinata la conservazione presso l'ufficio di direzione dei lavori nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
- e) Le spese per la custodia e sorveglianza dei materiali in deposito e dei lavori in fase di esecuzione, curando che gli stessi non siano danneggiati o manomessi e restando responsabile dei danni ai lavori e ai fabbricati per l'uso di attrezzature, macchinari, impianti e veicoli essendo in ogni caso escluso ogni e qualsiasi compenso al riguardo da parte della Stazione Appaltante.
- f) Tutte le spese per le opere provvisorie, per meccanismi, attrezzature e attrezzi necessari all'esecuzione dei lavori; tutte le spese necessarie ai noli, all'acquisto ed al trasporto, dei materiali e dei mezzi d'opera necessari per l'esecuzione e il completamento dei lavori;
- g) Le rimozioni, al termine di ogni gruppo di opere e solo previo consenso della Direzione dei Lavori, dei mezzi impiegati nell'esecuzione, sgombero e trasporto di materiali di ogni genere. Per il mancato sgombero del materiale l'Impresa, verrà messa in mora e fissato un termine, trascorso inutilmente tale termine, per ogni giorno di ritardo sarà applicata, all'Impresa appaltatrice, senza alcuna formalità, la penale di euro 250,00. L'importo della penale verrà detratto dalla prima fattura immediatamente successiva alla constatata inadempienza.
- h) L'effettuazione della pulizia quotidiana dei locali oggetto d'intervento e delle vie di transito di cantiere, col personale necessario, nonché la pulizia finale dei locali a lavoro completato. Ogni volta che si riscontrerà il mancato ottemperamento alle prescrizioni sopracitate, sarà applicata, senza alcuna formalità, all'Impresa appaltatrice, la penale di euro 250,00. L'importo della penale verrà detratto dalla prima fattura emessa dalla ditta immediatamente successiva alla constatata inadempienza.
- i) La riparazione o il rifacimento di eventuali danni che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori vengono arrecati a proprietà pubbliche e/o private od a persone sollevando l'amministrazione appaltante, la Direzione dei lavori ed il personale di assistenza da qualsivoglia responsabilità, tenendo altresì conto delle disposizioni attinenti le coperture assicurative citate in precedenza.
- j) Trasmissione, per gli interventi non urgenti, entro le ore 11 del venerdì, di un elenco con i lavori che la ditta ha programmato in ogni giorno della settimana successiva
- k) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164, ("Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni" - Supp. Ord. alla G.U. n.78 del 31/03/1956). Ogni più ampia responsabilità, in

- caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.
- l) Trasmissione al D.L. della documentazione relativa al ponteggio eventualmente utilizzato, comprendente copia dell'autorizzazione ministeriale del fabbricatore completo di relazione tecnica contenente in particolare gli schemi tipo di montaggio e le istruzioni del montaggio, l'impiego e lo smontaggio; disegno esecutivo con indicazioni degli appoggi e ancoraggi completo di firma e generalità del rappresentante tecnico dell'appaltatore; progetto di calcolo del ponteggio provvisto di firma e generalità del progettista abilitato.
 - m) Eventuali versamenti relativi a sanzioni amministrative emesse durante l'esecuzione dei lavori per cause da imputare all'Appaltatore.
 - n) La predisposizione di preventivi e l'effettuazione degli eventuali sopralluoghi secondo le modalità ed i tempi richiesti dal Direttore dei Lavori o suo assistente. Per la ritardata trasmissione del preventivo verrà applicata, senza alcuna formalità, una penale pari a euro 50,00 per ogni giorno di ritardo. L'importo della penale verrà detratto dalla prima fattura emessa dalla ditta immediatamente successiva alla constatata inadempienza. Il preventivo dovrà essere redatto utilizzando i prezzi riportati nell'elenco prezzi unitari allegato al contratto; per gli eventuali prezzi non contenuti, si richiama quanto specificato nell'apposito articolo.
 - o) L'Appaltatore deve tenere in particolare considerazione il fatto che la maggior parte dei lavori vengono eseguiti a diretto contatto con una pluralità di persone (dipendenti e non), ed in strutture funzionanti. Il personale impiegato deve pertanto mantenere sempre un comportamento ineccepibile sotto il profilo della correttezza, della serietà e dell'educazione; dovrà risultare adeguatamente informato e preparato per svolgere il lavoro con professionalità. Il Direttore Lavori potrà, a insindacabile suo giudizio, allontanare temporaneamente o definitivamente dai cantieri gli operatori che ritenesse non idonei. L'Impresa non potrà sollevare contestazioni e procedere all'immediata sostituzione con soggetti ritenuti idonei. In nessun caso il personale, e fra questo rientra anche il rappresentante tecnico dell'appaltatore, può recepire istanze da personale dipendente non espressamente autorizzato dalla D.L., ma deve riportare ogni eventuale richiesta al Direttore dei Lavori al quale è demandato il compito di risolvere ogni istanza.
 - p) L'Appaltatore deve avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita l'agibilità degli spazi per quanto riguarda il passaggio delle persone e dei veicoli. Ciò senza pretendere compenso alcuno per eventuali opere provvisorie.
 - q) La riparazione, il ripristino e la sostituzione di tutti i difetti di costruzione accertati dalla Direzione Lavori, su richiesta ed entro i termini stabiliti da quest'ultima. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini verrà applicata, senza alcuna formalità, una penale pari a euro 100,00 per ogni giorno di ritardo. L'importo della penale verrà detratta dalla prima fattura presentata dalla ditta immediatamente successiva alla constatata inadempienza. Trascorsi i termini il Direttore dei Lavori ha piena facoltà di provvedere d'ufficio all'esecuzione degli interventi, addebitandone all'Impresa ogni onere relativo.
 - r) L'Appaltatore dovrà provvedere in modo che il personale dell'Impresa sia sempre riconoscibile, indossi adeguati indumenti di lavoro, ed abbia sempre esposto apposito tesserino, rilasciato dalla Ditta, riportante fotografia recente e nominativo dell'operatore, nominativo e logo dell'Impresa. Per il mancato ottemperamento alle prescrizioni sopracitate, sarà applicata, all'Impresa appaltatrice, senza alcuna formalità, la penale di euro 500,00 ogni qual volta si presenta in cantiere un operaio sprovvisto del tesserino. L'importo della penale verrà detratto dalla prima fattura presentata dalla ditta immediatamente successiva alla constatata inadempienza.
 - s) L'appaltatore dovrà disporre di adeguate attrezzature atte a svolgere i singoli lavori senza causare inquinamento ambientale (polveri, rumori, odori, ecc). In particolare le opere di cantiere dovranno essere sviluppate mediante accorgimenti che proteggano le attività che si svolgono all'interno degli edifici. In caso di inosservanza delle suddette prescrizioni, la Stazione Appaltante si riserva di sospendere i lavori applicando, per ogni singolo lavoro, senza ulteriore formalità, la penale di euro 1.000,00. L'importo della penale verrà detratto dalla prima fattura presentata dalla ditta immediatamente successiva alla constatata inadempienza.
 - t) Le spese di carico e trasporto dell'eventuale materiale di risulta alla discarica e i conseguenti oneri per lo smaltimento di detto materiale.

- u) L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, provincia, Anas, Enel, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
- v) Nel caso di opere stradali la ditta appaltatrice deve assicurare durante i lavori la regolare circolazione stradale, anche in accordo con gli eventuali ordini impartiti dall'ufficio tecnico LL.PP. e previa autorizzazione del Comando di Polizia Municipale.
- w) L'appaltatore, in occasione di festività o di periodi di ferie, una volta iniziati i lavori, non potrà interromperli e lasciarli incompiuti. Per ogni giorno di interruzione del lavoro verrà applicata, senza ulteriore formalità, una penale di Euro 100,00. L'importo della penale verrà detratto dalla prima fattura presentata dalla ditta immediatamente successiva alla constatata inadempienza.

ART. 20.PRESCRIZIONI VARIE - RESPONSABILITA'

L'Appalto, per tutto quanto non sia in contrasto con il presente capitolato, è soggetto all'esatta osservanza di tutte le prescrizioni, leggi, norme, decreti, regolamenti e circolari, attualmente vigenti e quelli che potranno essere emanati durante il corso dei lavori che abbiano, comunque, attinenza alle opere oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore deve comunicare, entro 15 gg. dall'aggiudicazione al D.L. il nominativo del rappresentante tecnico, di cui al successivo art. 21, nonché il numero di telefono portatile per le eventuali comunicazioni o ordinazioni ed il numero di fax, sempre funzionante. Per il mancato adempimento nei termini sopra indicati verrà applicata, senza ulteriore formalità, una penale pari a euro 250,00 per ogni giorno di ritardo. L'importo della penale verrà detratto dalla prima fattura presentata dalla ditta immediatamente successiva alla constatata inadempienza.

La Direzione dei Lavori ha la facoltà di ordinare, motivatamente in qualunque momento, l'allontanamento dai cantieri di qualsiasi operaio od impiegato della Ditta, compreso il rappresentante tecnico di cui all'art.21, senza che l'Appaltatore possa richiedere, in conseguenza del provvedimento stesso, compensi od indennizzi.

Qualora sia necessario l'impiego di manodopera di officina o di laboratorio, per lavori non eseguibili in cantiere, l'entità di tale manodopera deve essere stabilita in contraddittorio con la Direzione dei Lavori prima dell'esecuzione dei lavori stessi, salvo il diritto da parte della Direzione dei Lavori di effettuare o fare effettuare sopralluoghi allo scopo di accertare l'attendibilità della concordata quantità di manodopera.

L'Appaltatore è sempre responsabile dei danni di qualunque specie causati dai propri dipendenti.

L'Appaltatore deve sempre e comunque garantire la disponibilità del rappresentante tecnico e delle maestranze dalle ore 7,00 alle 20,00 di ogni giorno lavorativo, senza alcuna interruzione, per tutti i mesi dell'anno. La Ditta dovrà garantire un opportuno sistema di chiamata per urgenze (es.: telefono cellulare, telefono sempre presidiato, ecc.).

Gli ordinativi telefonici sono confermati per iscritto il primo giorno lavorativo seguente, con le modalità di cui agli art. 28 del presente capitolato.

In considerazione del tipo di servizio che l'amministrazione deve assicurare e di quanto detto all'art.1 capo 1, l'appaltatore deve garantire una capacità lavorativa, anche nel periodo estivo, tale da poter eseguire contestualmente lavori relativi a più ordini impartiti dalla D.L., anche se facenti riferimento alla medesima tipologia di intervento ed emessi senza l'indicazione dell'urgenza. In caso di dimostrata incapacità di assolvere a quanto sopra descritto la D.L. o l'amministrazione nella persona del responsabile del procedimento provvederanno ad inviare regolare richiamo scritto, o per casi particolarmente gravi procedere alla risoluzione contrattuale.

ART. 21.RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE

Così come stabilito dall'art. 4 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al D.M LL.PP.19 aprile 2000 n. 145, l'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito con formale delega ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che provvede a darne comunicazione all'ufficio di direzione lavori.

In caso di impedimento del responsabile nominato, l'Appaltatore entro due giorni dal verificarsi dell'impedimento, dovrà comunicare al responsabile del procedimento il nome di un sostituto munito di mandato con rappresentanza.

E' facoltà dell'Amministrazione chiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo responsabile o dell'eventuale sostituto qualora sussistano giustificati motivi.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute.

Il personale dell'Appaltatore si deve presentare sul luogo di lavoro munito di cartellino di riconoscimento così come stabilito dall'art.19, lettera r, del presente capitolato.

ART. 22.PREZZI

Con la firma del contratto l'appaltatore riconosce di essere pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ad esse connesse che possano avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi.

I prezzi contenuti nel listino della Camera di Commercio di Bergamo 1° sem. 2017 sono fissi ed invariabili e comprensivi di tutti gli oneri inerenti all'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le opere provvisorie, i lavori e le provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato speciale d'appalto. Le prestazioni si intendono comprensive di ogni spesa per la sorveglianza e la direzione degli operai della Ditta addetti ai lavori, del tempo impiegato dagli operai per il raggiungimento del luogo di esecuzione dei lavori, del trasporto a piè d'opera di materiali ed attrezzature, dell'eventuale stoccaggio e custodia delle provviste in cantiere o locale approntato dalla Ditta a proprie spese in luogo indicato dall'Amministrazione comunale, dello sgombero del materiale di risulta e di ogni altro onere occorrente ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte.

Si conviene quindi che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'Impresa alla Stazione Appaltante, complete e finite in ogni loro particolare.

La percentuale di ribasso offerta in sede di gara è unica ed è applicata a ciascun prezzo unitario di cui al listino della Camera di Commercio di Bergamo 1° sem. 2017, ed ai prezzi di nuova formazione. Sulla base di tali prezzi è effettuata la liquidazione delle opere eseguite.

Si ribadisce che in nessun caso, sia per lavori a misura sia per lavori in economia, sono applicate aliquote di maggiorazione anche ove previste da prezziari diversi da quello posto a base di gara.

Qualora si dovesse far ricorso a prezzi di opere non contemplate nel prezzario posto a base di gara, gli stessi sono desunti, ove possibile, dal suddetto prezzario mediante la formulazione di nuovo prezzo, ove ciò non fosse possibile, essi sono desunti mediante analisi prezzi a norma dell'art. 106 del D.P.R. 50/2016.

Il verbale dei nuovi prezzi, come sopra ricavati, è approvato dal Responsabile del Procedimento.

ART. 23.DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I CONTRATTI DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad osservare integralmente le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi, il rispetto dello Statuto dei Lavoratori, specie per quanto riferito all'art. 36 dello stesso e a tutte le altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire in corso d'appalto.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato; l'appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla loro natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Appaltatore si impegna inoltre ad attenersi:

- A tutte le norme di sicurezza contenute nel D.P.R. 547/55, alle prescrizioni dell'ISPESL, dell'Ispettorato del lavoro e d'eventuali altri Enti preposti in materia;
- Alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 164, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, D. Lgs 626/94 e successive modificazioni, restando unico responsabile in merito, riservandosi la D.L. di richiedere l'intervento degli Enti preposti per il controllo della completa osservanza delle norme citate.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere all'Amministrazione ed al Direttore dei lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici e periodicamente, con cadenza quadrimestrale, durante l'esecuzione degli stessi, la copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il direttore dei lavori ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni, previa intimazione dell'appaltatore, provvederà il committente d'ufficio con le somme dovute per i lavori realizzati. In questo caso si applicherà il procedimento stabilito dall'art. 13 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato adottato il regolamento recante il capitolato generale d'appalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertati dall'Amministrazione o ad essa segnalati dall'Ispettorato dei Lavori, l'Amministrazione medesima comunica all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede alla sospensione dei pagamenti in corso, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa appaltatrice non può opporre eccezioni all'Ente appaltante né ha titolo al risarcimento dei danni.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato dimostrato l'avvenuto adempimento dei citati obblighi.

ART. 24.ESECUZIONE DELLE OPERE

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale di provata capacità, adeguato numericamente e qualitativamente in relazione agli obblighi assunti.

L'Appaltatore è responsabile della esecuzione dei lavori, della qualità dei materiali impiegati, dell'efficienza dei mezzi d'opera forniti, nonché dell'andamento dei cantieri.

Tutte le opere devono essere eseguite a regola d'arte e tutti i materiali devono essere delle migliori qualità sotto ogni aspetto e devono presentare tutti i caratteri di bontà inerenti a ciascuna categoria di opere, sotto pena di rifacimento o di sostituzione, a totale carico dell'Appaltatore, delle opere e delle provviste riscontrate mal eseguite o di scadente qualità.

Tutte le opere/forniture sono misurate a lavori ultimati. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di fornire alla Ditta appaltatrice, qualora lo ritenesse necessario a suo insindacabile giudizio, tutti o parte dei materiali da impiegare senza che, per tale motivo, la Ditta stessa possa avanzare pretese di compensi aggiuntivi per le prestazioni che dovrà fornire per la loro messa in opera. Parimenti l'Amministrazione comunale potrà disporre l'esecuzione di opere di manutenzione ricorrendo a ditte diverse dall'Appaltatore che sarà tenuto, se richiesto, a fornire materiale e manodopera per l'esecuzione delle medesime, senza diritto ad altro corrispettivo che quello stabilito dal contratto d'appalto in sede di gara.

L'Amministrazione si riserva ogni più ampia facoltà di verifica e di applicazione delle penali, ivi compresa la demolizione di opere male eseguite a giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori, in qualsiasi momento anche successivamente all'esecuzione delle opere e fino al termine del contratto.

Avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Ente Committente prenderà immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca accettazione delle opere stesse; l'Ente committente si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione. A tal fine l'Appaltatore dovrà garantire le opere eseguite per il periodo di un anno dalla data di effettuazione dell'intervento, anche a contratto terminato.

ART. 25. ACCESSO AI LUOGHI DI INTERVENTO – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

L'accesso ai luoghi di intervento (se delimitato ed individuato come cantiere) è riservato agli addetti ai lavori ed al personale della Direzione Lavori. L'Appaltatore dovrà disporre adeguata cartellonistica e ogni altro dispositivo finalizzato all'individuazione e messa in sicurezza dell'area interessata.

E' fatto divieto all'Appaltatore di consentire a chicchessia l'accesso ai luoghi ove si svolgono gli interventi senza la preventiva autorizzazione della Direzione dei Lavori.

L'appaltatore è obbligato a mantenere il più stretto riserbo per tutto quanto attiene gli interventi ed alla condotta dei lavori. Non può quindi diffondere notizie, fornire a terzi documentazioni (progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della stazione appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi.

Per la contravvenzione a quanto sopra esposto verrà applicata, senza ulteriore formalità, una penale di euro 1.000,00 da detrarsi dalla prima fattura presentata dalla ditta successiva all'avvenuta constatazione dell'inadempienza; ciò non esonera l'appaltatore dal rispondere personalmente dei danni, anche d'immagine, causati all'Amministrazione per comportamenti difformi rispetto a quanto sopra stabilito; egli è responsabile anche se il fatto è commesso dai suoi dipendenti, dai subappaltatori o fornitori autorizzati.

ART. 26. TEMPO DI ESECUZIONE - PENALE PER RITARDO

L'Appaltatore deve garantire l'inizio dell'intervento ritenuto urgente entro 1 ora dalla formale richiesta da parte dell'ufficio competente.

Per tutte le altre opere la D.L. indicherà, in sede di ordinazione dei lavori, la data di ultimazione degli stessi senza che l'appaltatore possa pretendere alcun compenso.

Per ritardato inizio degli interventi urgenti viene stabilita una penale pari ad Euro 250,00 per ogni ora di ritardo; per ogni giorno di ritardo sul termine assegnato nei singoli ordinativi per l'ultimazione dei lavori viene stabilita una penale di euro 250,00 con un massimo di Euro 2.500,00.

Le penalità sono detratte, senza formalità alcuna, con deduzione dall'importo del consuntivo dei lavori cui la penale si riferisce, o, se insufficiente dalle altre fatture che la ditta presenterà.

All'Appaltatore che sospenda o ritardi l'esecuzione dei lavori, o quando l'Amministrazione e per essa anche la Direzione dei Lavori riscontri una cattiva esecuzione degli stessi viene intimato, a mezzo di lettera raccomandata R.R., o fax, ad ottemperare alle prescrizioni del presente capitolato. Il Responsabile del procedimento, ove l'Appaltatore nelle 12 ore successive a detta intimazione non vi ottemperi, prende possesso dei lavori, affidando ad altri il rifacimento e/o la prosecuzione dei lavori addebitando la relativa spesa.

L'ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi accumulati nell'adempimento contrattuale abbiano come conseguenza il raggiungimento dell'importo massimo della penale, il responsabile del procedimento potrà avviare le procedure previste per la risoluzione del contratto.

La cauzione costituirà, nel caso di cui al punto precedente, solo risarcimento minimo convenzionale per il mancato adempimento contrattuale riservandosi la Stazione Appaltante, in sede di liquidazione dell'appalto risolto, di determinare l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori in corso e per il nuovo affidamento.

Quando il Direttore dei lavori accerta che il comportamento dell'Appaltatore si concreta in grave inadempimento contrattuale o grave irregolarità (grave negligenza o contravvenzione ai patti; sistematica inottemperanza, nei tempi e nei modi, agli ordini di servizio della Direzione dei lavori; ritardi riscontrati nell'esecuzione dei lavori; ecc...) tali da compromettere la buona esecuzione dell'appalto darà corso al procedimento previsto dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 che potrà concludersi con la risoluzione del contratto.

ART. 27. MODALITA' PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire, alle condizioni e prezzi contrattuali, tutti i lavori di manutenzione finalizzati alla conservazione e riparazione degli elementi d'opera esistenti.

I lavori sono disposti dal Direttore dei Lavori o suo delegato, mediante Ordine di Lavoro (OdL), inoltrato mediante il software WIP, gli interventi urgenti potranno essere ordinati telefonicamente, ma dovranno poi essere confermati attraverso la procedura on-line il primo giorno lavorativo successivo alla richiesta. Nell'OdL verranno indicati i tempi e le modalità per l'esecuzione dell'intervento.

La Stazione appaltante potrà, eccezionalmente, revocare l'ODL, entro 2 giorni dall'emissione, senza che l'appaltatore possa pretendere rimborsi o compensi alcuni.

L'Appaltatore provvederà ad eseguire l'intervento con le modalità ed i tempi fissati dalla Direzione dei lavori secondo le indicazioni contenute all'art. 27 del presente capitolato. L'Appaltatore dovrà programmare i lavori con cadenza settimanale e dovrà trasmettere alla D.L. un elenco con le notizie di cui all'art. 19 comma j, sempre e solo attraverso l'utilizzo della piattaforma on.line del software WIP.

Al termine di ogni intervento l'Appaltatore provvederà a far firmare e timbrare l'Ordine di lavoro/rimesso (allegato "A") alla persona referente, indicata dalla D.L. in sede di ordinazione, per avvenuta esecuzione dei lavori. Eventuali riserve della ditta appaltatrice verranno valutate solo se scritte sull'ODL/rimesso e controfirmati dal D.L.

L'Appaltatore dovrà inoltrare le fotografie in formato digitale di tutte le fasi di lavorazione, partendo dallo stati di fatto sino alla fase conclusiva dei lavori..

Al Direttore dei Lavori ed ai suoi assistenti è affidata la direzione tecnico-amministrativa degli interventi; ad essi compete il controllo in corso d'opera e la certificazione della regolare esecuzione.

Nessuna opera può essere iniziata, ad eccezione di quanto al comma 2, dall'Appaltatore senza ordinativo (OdL) da parte del Direttore dei Lavori o suo delegato.

Dato il carattere dei lavori, riguardanti opere di manutenzione in stabili in cui si svolgono attività diverse, l'Appaltatore nell'esecuzione delle opere è tenuto alla massima sollecitudine possibile, all'impiego di personale fidato e qualificato professionalmente, al fine anche di ridurre al minimo i possibili disagi al personale dipendente e utenti..

Modalità e condizioni particolari di intervento dovranno essere concordate preventivamente con la Direzione Lavori, non verranno riconosciuti oneri aggiuntivi non preventivamente concordati.

I rapporti periodici che l'Appaltatore dovrà avere con i tecnici della Stazione Appaltante, descritti al comma 5 dell'art. 1, sono da intendersi come minimo da garantire in ogni caso. Gli elementi fondamentali sono i seguenti:

- Incontri del rappresentante tecnico dell'Impresa con i tecnici della D.L. per la firma e la consegna della documentazione relativa agli interventi già eseguiti; le comunicazioni di vario genere; i sopralluoghi tecnici sui luoghi di intervento; questi incontri avranno per lo più carattere tecnico-organizzativo-informativo e dovranno tendere al controllo globale dell'andamento dell'appalto nel rispetto dei termini contrattuali economici e temporali.
- Compilazione di tutti i documenti tecnico-contabili;
- L'Appaltatore dovrà informare la D.L. del numero degli operai e dei luoghi in cui si eseguono gli interventi.

ART. 28. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE OPERE

Lavori a misura: La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari del listino di cui all'articolo 5, comma 6 del presente capitolato speciale.

Lavori a corpo: In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori e queste non siano valutabili mediante i prezzi contrattuali, le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione a corpo; in tal caso il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso ed invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorchè non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente

indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale. Gli oneri per la sicurezza sono valutati nella misura dell'uno per cento sull'importo dei lavori.

Lavori in economia: La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'art. 153 del regolamento generale. Gli oneri per la sicurezza per la parte eseguita in economia sono contabilizzati con gli stessi criteri di cui sopra. Nei lavori in economia è retribuita la sola manodopera effettivamente prestata in cantiere.

L'Appaltatore dovrà presentare, con cadenza mensile, per ogni singolo lavoro, il consuntivo dei lavori eseguiti, corredato dalla seguente documentazione:

- Copia dell'OdL/rimesso controfirmato dalla persona indicata dalla D.L. per avvenuta esecuzione dei lavori;
- Copia dell'eventuale autorizzazione ad eseguire lavori in economia.
- Eventuale dichiarazione di conformità ove richiesta dalle Leggi vigenti;
- Rilievo fotografico

In assenza anche di uno dei documenti sopra citati non si procederà all'ordine di accettazione di fatturazione elettronica e sua successiva liquidazione.

Si ricorre alla liquidazione in economia solo in casi eccezionali, autorizzati di volta in volta dal Direttore dei Lavori, per interventi che si riferiscono a piccole riparazioni o sistemazioni di parti limitate. Non saranno liquidate prestazioni in economia decise unilateralmente dall'impresa.

ART. 29. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALE A PIÈ D'OPERA.

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera anche se accettati dalla direzione lavori.

Verrà riconosciuto e liquidato all'impresa appaltatrice il solo lavoro compiuto. Non verranno riconosciuti in distinti pagamenti la fornitura e poi la messa in opera.

ART. 30. PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica corredata dalla distinte di controllo dei lavori vistate dal Responsabile per l'esecuzione del provvedimento

ART. 31. VARIAZIONE DELLE OPERE

L'Appaltatore nell'esecuzione delle opere è tenuto ad uniformarsi strettamente ed esclusivamente alle istruzioni della Direzione dei Lavori e non può quindi variare l'ordinativo senza autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori.

Se durante l'esecuzione dei lavori definiti nell'ordinativo, l'Appaltatore rileva la necessità di alcune varianti od ampliamenti, deve darne tempestiva comunicazione al Direttore dei Lavori, che, se le ritiene giustificate, provvederà ad integrare l'ordinativo.

Eventuali varianti non ordinate per iscritto dal Direttore dei Lavori non sono pertanto ammesse a consuntivo, salvo che l'amministrazione accetti motivatamente tali opere, riconoscendone l'utilità.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

ART. 32. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'APPALTATORE

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattigli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti

- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazioni di norme sostanziali regolanti il subappalto
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai successivi articoli del presente capitolato, integranti il contratto e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza
- j) invio da parte della D.L. o dell'Amministrazione di più di 3 richiami di cui all'art. 27.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo

Nei casi rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti a norma della legislazione vigente in materia.

L'Appaltatore è responsabile dei danni, ivi compresi quelli derivanti dal riappalto, e perdite che derivassero all'Amministrazione dalla risoluzione del contratto la quale, per la copertura dei medesimi, si rivale sulle somme che dovessero essere ancora corrisposte all'Appaltatore oltre al deposito cauzionale.

ART. 33.DANNI DI FORZA MAGGIORE

Gli eventuali danni alle opere, per causa di forza maggiore, dovranno essere denunciati immediatamente appena verificatosi l'evento, e comunque entro 5 giorni da quello dell'avvenimento sotto pena di decadenza, in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni.

Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per riparare i guasti, applicando ai lavori i prezzi di contratto, cioè i prezzi depurati del ribasso d'asta.

Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezzi .

L'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori tranne per quelle parti che devono rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti.

Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali é tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni della Direzione dei lavori.

ART. 34.CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie relative ai lavori si provvederà alla relativa risoluzione con le modalità previste dal combinato degli artt. 204 – 205 – 208 – 209 – 210 – 211 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Foro competente è quello di Bergamo.

ART. 35. NORME DI SICUREZZA GENERALI

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere

L'appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo

L'ammontare degli oneri della sicurezza è valutata nella misura dell'1% su ogni lavoro in opera stimato sulla base dell'elenco prezzi.

ART. 36. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART. 37. PIANI DI SICUREZZA

E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, ove necessario, prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.

ART. 38. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui all'articolo 38 e s.m.i., e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.

Il Direttore dei lavori valutata l'idoneità del piano emette l'ordine di esecuzione del lavoro ed è responsabile del rispetto del piano. Una copia del piano dovrà essere conservata in cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Gli oneri relativi alla sicurezza, sono inclusi nei prezzi pubblicati sul Bollettino camera di Commercio di Bergamo. – 1° sem. 2017.

ART. 39. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza fanno parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 40.MISURE GENERALI DI TUTELA DEI LAVORATORI

Il datore di lavoro dell'Impresa esecutrice, durante l'esecuzione dell'opera, è tenuto ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs n. 81/2008, e cura in particolare:

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d) la manutenzione il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere. della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

Il datore di lavoro è tenuto inoltre a:

- a) curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- b) curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

ART. 41.ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA

Resta inteso comunque che eventuali modifiche da parte del Direttore dei lavori ed integrazioni delle misure di sicurezza proposte dall'appaltatore, per le lavorazioni non possono in alcun modo giustificare variazioni od adeguamenti dei prezzi pattuiti né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

ART. 42.GESTIONE DEI RIFIUTI

Tutti i rifiuti prodotti dalle lavorazioni, dovranno essere trattati in conformità ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti D.Lgs. 152/2006.